COMUNE DI FRASSO SABINO

Provincia di Rieti

Codice Fiscale 00122400575 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872004 - Fax 872736-873114

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI SCOLASTICI QUATTRO DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ART. 1 - OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E SOGGETTI LEGITTIMATI A CONCORRERE

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria in attività sul territorio del Comune di Frasso Sabino.
2. L'appaltatore dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di raccolta e trasporto, alla sede scolastica, e accompagnamento dal/al domicilio degli alunni destinatari del servizio nonché la sorveglianza all'interno del mezzo impiegato per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria. Il servizio dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara che verranno approvati con determinazione del responsabile della centrale unica di committenza, nonché in ogni altro atto di gara e regolamento comunale.
3. Forma, altresì, oggetto dell'appalto il trasporto per gite, visite guidate, progetti scolastici etc. programmate dall'autorità scolastica e autorizzate dal Comune entro il limite di 1500 Km annui e comunque di durata inferiore alle 24 ore ed entro un raggio di 120 Km (andata e ritorno) dal territorio comunale.
4. Il servizio viene concesso in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:
    - D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
    - D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
    - Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
    - D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
    - D.M. 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.
    - D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
    - Disciplina in materia di trasporto scolastico emanata dalla Regione Lazio;
    - Regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico approvato con Delibera di consiglio comunale nr.32 del 22 dicembre 2017 e modificato con delibera n. 20 del 24.11.2017,
5. La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
6. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.

7. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO

1. L’appalto ha durata pari a 4 anni scolastici anno scolastico 2018/2019 e fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022. In caso di consegna successiva alla data programmata il servizio cesserà al termine dell’anno scolastico 2021/2022 e la ditta appaltatrice rinuncerà alla quota di compenso relativa ai mesi per i quali il servizio non è stato effettuato.
2. Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti, salvo proroga necessaria all’espletamento delle nuova procedura di affidamento, laddove la stessa non sia stata conclusa prima della scadenza del presente affidamento. In tal caso l’Amministrazione potrà richiedere la proroga almeno 30 giorni prima della scadenza, per un massimo di 6 mesi.
3. E’ comunque previsto il recesso anticipato dal contratto, previo accordo tra tutte le parti interessate, qualora si addivenga alla gestione del servizio su base territoriale più ampia.

ART. 3 - OPZIONI E PROROGHE

1. E’ consentita la proroga del contratto, per un massimo di giorni 180 limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con lo scuolabus del comune che verrà affidato in comodato di uso, oltre che la disponibilità di ulteriori mezzi nella propria disponibilità e proprio personale, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con una quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere.
3. Il Servizio di trasporto consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate alle necessità del medesimo, nel trasporto dell’alunno dall’abitazione di residenza o altro indirizzo indicato dai genitori, alla scuola frequentata e viceversa. Per scuola frequentata si intendono quelle ubicate sul territorio del Comune di Frasso Sabino.
4. Al momento della raccolta e al ritorno, i genitori, o loro delegati, devono essere presenti personalmente alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell’accompagnatore e/ o dell’autista assicurarsi che il bambino venga comunque consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall’accompagnatore o dall’autista, i medesimi sono tenuti a chiedere la presentazione di un documento valido di identità e la delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.
5. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l’alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, sarà accompagnato presso una struttura comunale individuata dal responsabile del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio per la famiglia interessata è sospeso.
6. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore.

7. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Frasso Sabino declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.
8. L'appaltatore si impegna altresì a garantire il servizio di trasporto per gite, visite guidate, progetti scolastici etc. programmate dall'autorità scolastica e autorizzate dal Comune di Frasso Sabino con l'impiego, per ciascun trasporto, di un numero adeguato di automezzi pari a quelli indicati all'art. 6 entro i limiti prestabiliti al precedente articolo 1 comma 3.
9. Il programma delle uscite didattiche sarà comunicato direttamente dalle singole Istituzioni Scolastiche all' appaltatore, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento, con l'indicazione del numero previsto dei partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione. Ogni mese, l'appaltatore invierà all' Amministrazioni competenti il riepilogo delle uscite effettuate.
10. L'appaltatore, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e comunque entro il 10 settembre di ogni anno, predisporrà, in ragione dell'utenza comunicatale dall'Amministrazione comunale, la proposta del piano annuale di trasporto scolastico, da sottoporre, all'approvazione del Responsabile del servizio dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale. Per il primo anno scolastico (2018/2019) il piano di trasporto è allegato al presente capitolato, ALLEGATO N.1. Il piano di trasporto è indicativo e può subire variazioni di itinerario ed orari motivate del numero degli iscritti e della residenza degli utenti
11. I piani annuali di trasporto potranno essere suscettibile di modifiche ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, mentre eventuali modifiche proposte dall'appaltatore dovranno essere preventivamente autorizzate dalla stessa.
12. I percorsi e gli orari dovranno essere comunicati tempestivamente dall' appaltatore, agli utenti, prima dell'inizio del servizio per ciascun anno scolastico.
13. L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta del appaltatore, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dal Comune di Frasso Sabino.
14. I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze dell'Amministrazione e/o del servizio – purché comunque sempre approvate dal Comune di Frasso Sabino - tenendo presente i seguenti limiti:

- i bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell'orario scolastico;
- il tempo d'attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 5 minuti;
- i tempi di percorrenza non devono superare i 40 minuti.

15. L'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituzione scolastica e al Comune.
16. L'appaltatore è tenuto altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole, che dovessero verificarsi, durante l'anno scolastico, a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall' Ente appaltante.
17. L'appaltatore dovrà effettuare, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e all' ente appaltante.
18. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico dell'Ente appaltante nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore percorrenza chilometrica.
19. Durante il trasporto, l'appaltatore dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, nei casi previsti dalla legge, con personale, diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore, in misura di uno per

automezzo. Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio (in possesso del certificato di cui al D. Lgs. n. 39/2014 - così come gli autisti), dovrà possedere adeguata esperienza nei servizi di vigilanza, educazione e/o animazione di minori, nonché nella gestione di rapporti con insegnanti e genitori.
20. L'appaltatore dovrà provvedere, altresì, alla redazione di esaustiva "Carta del servizio di trasporto scolastico", contenente tutte le informazioni necessarie, la relativa modulistica e le modalità per la presentazione dei reclami, oltre al monitoraggio del soddisfacimento dell'utenza in merito al gradimento ed alla qualità del servizio erogato.

ART. 5 – PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA
1. Le percorrenze chilometriche da effettuare per anno scolastico sono indicativamente quantificabili in Km. 29.500, comprensivi anche delle uscite didattiche/sportive/ricreative.
2. I chilometri sopra indicati sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso, comunicata dal Responsabile del servizio competente, senza che ciò possa giustificare la richiesta della Ditta appaltatrice di variare le condizioni economiche, qualora la variazione non sia superiore al 10% dei chilometri indicati.

ART. 6 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Per l'espletamento del servizio la ditta appaltatrice deve avere, materialmente e giuridicamente, piena disponibilità, per l'intera durata della convenzione, di n. 2 mezzi (di cui uno di scorta) dell'attrezzatura e del personale necessari. Il comune cede in comodato di uso gratuito il proprio scuolabus. Resta inteso che le spese di gestione, manutenzione ed assicurative del predetto scuolabus saranno sostenute dall'appaltatore rimanendo a carico del bilancio comunale la sola tassa di possesso. I mezzi devono essere adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla normativa e compatibile con il sistema delle reti viarie comunali e pertanto adatti, per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
2. L'età massima di ciascun mezzo, fatta eccezione per il mezzo concesso in comodato di uso dall'ente, cioè la data di prima immatricolazione dell'automezzo, non deve essere superiore ad 6 anni rispetto al momento della partecipazione alla gara.
3. La stazione appaltante si riserva altresì di procedere, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara, alla verifica dello stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi.
4. E' fatto altresì obbligo al appaltatore di dichiarare le modalità di ricovero del parco automezzi (ivi compresa la relativa ubicazione) ai fini della effettuazione dei controlli da parte del locale ufficio di Polizia Locale.
5. Gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.
6. L'appaltatore dovrà comunque garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni degli stessi in caso di guasto meccanico o incidente.
7. Gli scuolabus, idonei alle caratteristiche degli itinerari, dovranno trasportare un numero massimo di

persone pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero di persone indicato sulla carta di circolazione.

8. L'appaltatore dovrà essere in possesso del certificato di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ex art. 10 del Regolamento UE n. 1071/2009.
9. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un eccellente grado di pulizia ed il perfetto funzionamento di tutti gli impianti presenti.
10. Durante l'espletamento del trasporto scolastico, L'appaltatore ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "Comune di Frasso Sabino" – "Servizio Trasporto Scolastico" e comunque il logo recante lo stemma dell'Ente appaltante
11. L'appaltatore non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione dell'appaltante; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.
12. Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più numericamente adeguati (necessità di aggiungere nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta appaltatrice e gli Enti concedenti, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o regolamento e senza ulteriori oneri gravanti sull'ente appaltatore

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del servizio, otre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a provvedere a sue spese:

- A fornire il personale necessario, che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei servizi appaltati ed in perfetto stato sia fisico che psichico;
- A fornire il personale di telefono cellulare per le comunicazioni di servizio;
- Fornire all'amministrazione comunale l'organigramma del personale e tenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. L'appaltatore dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate – qualifica professionale- ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
- La promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazioni di scioperi e vertenze sindacali;
- Alle spese per la fornitura del carburante e a tutte lei gli altri materiali di consumo;
- Alle spese per l'acquisto dei prodotti e della strumentazione necessaria per la pulizia dei mezzi;
- Alla fornitura del vestiario e dei dispositivi di sicurezza per il personale in riferimento a quanto previsto dalla legge 626/94 e ss.mm.ii.
- Alle spese di copertura assicurativa del personale dipendente;
- Tutte le spese relative al contratto per la gestione dei servizi;
- L'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
- A tutte le spese necessarie alle attività di manutenzione ordinaria dei mezzi seguito specificate:
    1. Tenuta ed aggiornamento del registro di manutenzione;
    2. Verifica/sostituzione lubrificanti;
    3. Verifica/sostituzione materiale di consumo impianto frenante quali pastiglie e dischi freni;
    4. Verifica/ sostituzione filtri;

5. Verifica/ sostituzione lampade di segnalazione, illuminazione sia interna che esterna e batterie e tergicristalli;
6. Ingrassaggio dove necessario;
7. Verifica/sostituzione cinghie di servizio e cavetti;
8. Verifica/sostituzione pneumatici;
9. Verifica/sostituzione materiale di consumo del motore quali cinghie di trasmissione;
10. Verifica/sostituzione di specchietti retrovisori e fanaleria;
11. Collaudo annuale dello scuolabus e lavori relativi conseguenti;
12. Lavaggio e pulizia dello scuolabus;
13. Montaggio delle catene da neve qualora necessario;
14. Fornitura dischi cronotachigrafo laddove necessario;
15. Polizza assicurativa RCT ed RCO

Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. Il registro di manutenzione sarà fornita dall'Amministrazione Comunale, timbrato e controfirmato in ogni sua parte. Le fatture relative alla manutenzione devono esser regolarmente allegate al registro.
Eventuali contravvenzioni derivanti da infrazioni al codice stradale saranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 8 - COMUNICAZIONE INCIDENTI E DANNI CAUSATI DALL' APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. Tutti gli eventuali danni provocati dal appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, sono a totale carico dello stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
3. Per i danni provocati dagli utenti, l'appaltatore potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione ai competenti responsabili di servizio.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO – NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'appaltatore risulta, pertanto, responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, delle disposizioni legislative, dei regolamenti, vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'appaltatore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.
3. Tra il Comune di Frasso Sabino ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun

rapporto giuridico di lavoro.
4 L'appaltatore si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato (autisti e accompagnatori);
- nominativo del responsabile della sicurezza
- nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con il Comune.

5. L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui sopra dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP (certificato di abilitazione professionale) di cui al D.Lgs. n. 285/92 e al D.P.R. n. 495/92. La ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti.
6. Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della ditta appaltatrice
7. Il personale in servizio dovrà essere reclutato sulla base di adeguate attitudini relazionali e senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale incompatibili con le previsioni di cui al già citato D. Lgsl. 39/2014.
8. Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 o dal D. 7 Lgs. n. 39/2014; deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.
9. Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato verso gli utenti, le autorità e il personale dipendente del Comune. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato. L'appaltatore garantisce che il proprio personale si conforma, per quanto compatibile, alle previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti del comune di Frasso Sabino approvato con delibera di giunta comunale nr 4 del 22 gennaio 2014
10. E' altresì fatto divieto al conducente di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, fumare e bere bevande alcoliche, deviare dal percorso concordato ed effettuare fermate non previste, non effettuare fermate previste. Il personale della ditta appaltatrice è tenuto anche a segnalare ai competenti Uffici comportamenti non idonei sugli scuolabus da parte degli utenti.
11. In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o non legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta appaltatrice, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 20, è tenuta alla sostituzione degli autisti su motivata segnalazione delle Amministrazioni concedenti.
12. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di chiedere, alla ditta appaltatrice, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano state rilevate comprovate gravi negligenze di servizio.
13. All' appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità nella presenza degli autisti sui mezzi per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata della concessione.

14. Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli scuolabus, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.
15. Tutti gli obblighi più sopra elencati vincolano la ditta appaltatrice.

ART. 10 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' DEL APPALTATORE - DANNI A PERSONE O COSE

1. E' posta a carico della ditta appaltatrice ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "*a regola d'arte",* nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;
2. L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro, che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell' appaltatore o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell' Amministrazione appaltante o di compensi da parte della medesima, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;
3. Conseguentemente, l'appaltatore esonera l'Amministrazione appaltante ed i servizi competenti, che rivestono esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse, contro i medesimi, essere intentata;
4. A garanzia di quanto sopra, l'impresa appaltatrice dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula dei contratti, valevoli per un periodo pari alla durata dei contratti stessi. In particolare, l'appaltatore dovrà disporre e presentare alla stazione appaltante:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale unico di almeno € 11.000.000,00 (undicimilioni/00), comprensiva di R.C. dei trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi - nonché corredata dalla garanzia di "*rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell'Amministrazione appaltante - nel caso di :

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT/O, corredata dalla garanzia di "*rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell'Amministrazione appaltante, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ;

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di "*rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell'amministrazione appaltante, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), con limite di € 2.000.00,00 per ogni infortunio.

5. Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire espressamente la copertura del servizio espletato dal appaltatore.
6. L'appaltatore, pena la rivalsa sulla cauzione definitiva, dovrà trasmettere entro il 15 ottobre al

Comune copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio annuo relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.
7. L'impegno a sottoscrivere dette polizze dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di cui al disciplinare di gara.
8. Copia delle polizze assicurative, con le relative quietanze attestanti il pagamento delle citate polizze, dovrà essere presentata al comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di appalto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.

ART. 11 - CONTROLLI E ISPEZIONI
1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riservano inoltre il diritto di richiedere alla ditta appaltatrice di predisporre, nei confronti del personale dipendente dalla stessa, i provvedimenti di cui all'art. 9 del presente Capitolato.
2. La ditta appaltatrice si obbliga a presentare, all' Ente, copia del certificato di revisione annuale dei mezzi, ove necessaria, di sua proprietà ed in uso e di ogni eventuale altra verifica o ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti.
3. La ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza e decoro dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
4. La ditta appaltatrice dovrà fornire, su richiesta, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi, debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.
5. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che saranno ritenuti opportuni ed in qualsiasi momento, in particolare per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto, del personale posto alla guida degli automezzi secondo le modalità previste dalla legge.
6. In caso di difformità l'appaltatore dovrà dare corso immediato alle eventuali prescrizioni su tali servizi.

ART. 12 - PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. La gara per il servizio di trasporto scolastico in appalto, di cui al presente Capitolato speciale, si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera B) del codice degli appalti con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri individuati nel disciplinare di gara.
2. Per quanto riguarda la base di gara, i punteggi e la modalità di presentazione delle offerte, si fa espresso riferimento al BANDO e al DISCIPLINARE DI GARA.
3. Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall' appaltatore aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nei contratti di appalto
4. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida se ritenuta congrua.
5. La stazione appaltante si riserva di NON procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 13 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel **BANDO** e nel **DISCIPLINARE DI GARA**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, contenente le indicazioni previste dall'art. 4, punto 4) del disciplinare di gara.
2. A garanzia dell'adempimento del contratto, l'appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell'art.103 del codice degli appalti, una **cauzione pari al 10% (dieci per cento)** degli importi contrattuali, presso la competente Tesoreria o, in alternativa, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per tutta la durata del contratto.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ART. 14 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, la ditta appaltatrice è rappresentata dal proprio *Legale rappresentante.*
2. La ditta appaltatrice dovrà comunicare, prima della stipula dei contratti, il nominativo del proprio *referente nell'ambito dell'appalto.*
3. Entro il medesimo termine, l'Ente appaltante dovrà comunicare alla ditta appaltatrice il nominativo del Responsabile dell'appalto, quale referente che ha il compito di:

- mantenere i rapporti tra Amministrazione e la ditta appaltatrice
- intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di trasporto scolastico
- riferire periodicamente all' Amministrazione in ordine all'andamento del servizio di trasporto scolastico.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E' vietata la sub concessione o la cessione del contratto di appalto

ART. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. A tutti gli effetti dei contratti, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Frasso Sabino.

ART. 17 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. In caso di variazione della ragione sociale, la ditta appaltatrice dovrà documentare, con copia autentica degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.

ART. 18 – VALORE DELL'APPALTO. PREZZO
1. Il corrispettivo annuale, aggiudicato in sede di gara è pagato **dal Comune** alla ditta appaltatrice in dieci rate mensili di uguale importo, a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta appaltatrice con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio
2. Pertanto l'importo dell'appalto **posto a base di gara** ed oggetto di ribasso relativamente alla parte economica dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo risulta complessivamente di € (41.390,00 x 4 anni) = € 165.560,00 oltre **€ 5.551,79** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e pertanto è pari a complessivi **€ 171.111,79** oltre IVA. Il corrispettivo annuale oggetto del frazionamento in dieci rate mensili di cui al punto 1 del presente articolo sarà quello determinato all'esito della gara e dalla percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario.

3. Il corrispettivo, quale risulterà in sede di aggiudicazione resterà invariato per tutta la durata del contratto.
4. Il corrispettivo sarà, come detto, corrisposto al appaltatore, dall'ente e sarà pagato nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, tramite il sistema di intercambio previsto per la fatturazione elettronica e previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione del appaltatore.
5. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario delle modalità e prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto, ivi compresa l'osservanza di leggi e regolamenti, nonché disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nei corrispettivi contrattuali. I corrispettivi si intendono determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, in aumento indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relato rischio e/o alea. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. La liquidazione sarà sospesa in caro di irregolarità del DURC e qualora siano contestati alla Ditta aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione della penalità fino all'emissione del provvedimento definitivo. In caso di presentazione di fatture irregolari da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Comune. Per gli eventuali ritardi nel pagamento dovuti ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'aggiudicatario non potrà opporre alcuna eccezione all'amministrazione comunale né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Si stabilisce fin da ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione i eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra
6. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta appaltatrice. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
7. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente appaltante si riserva la facoltà di operare la trattenuta di crediti esigibili nei confronti dell'affidatario a qualsiasi titolo.
8. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione all' Ente appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rieti, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. L'appaltatore comunica, alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'avvenuto affidamento o "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica":
   - gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicati, con l'indicazione del CIG del CUP (se obbligatorio) e del servizio al quale sono dedicati,
   - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).
10. L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.
11. Sulle fatture da trasmettere all'Ente appaltante dovrà essere indicato:
   - il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto)
   - il C.I.G
12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumento di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Frasso Sabino dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 19 - VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'APPALTO

1. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione appaltante di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi di trasporto richiesti**.**
2. Qualora l'Amministrazione ritenesse di richiedere altri servizi non previsti dal presente Capitolato, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di trasporto scolastico, l'appaltatore è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere.
3. Nel caso di soppressione o attivazione, all'inizio e nel corso dell'anno scolastico, di intere linee, si procederà alla concorde revisione del canone rispetto all'importo aggiudicato.

ART. 20 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamento che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto della presente concessione, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall' Amministrazione appaltante.
2. Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, le Amministrazioni potranno applicare le penali sotto elencate.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante Raccomandata A/R o PEC, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione del servizio € 3.000,00;
- gravi ritardi (superiori a 30 minuti) nello svolgimento del servizio € 1.000,00;
- utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio, preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo € 200,00;
- comportamento gravemente scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore € 1.500,00;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenza trasportata, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.) € 2.000,00;
- gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada € 1.000,00;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano settimanale di trasporto alunni € 600,00;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico € 600,00;
- per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo € 300,00.

4.Tali penali saranno trattenute dalle Amministrazioni direttamente sui crediti della ditta appaltatrice oppure sulla cauzione.
5. L' Ente si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere, a terzi, l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della ditta o sulla cauzione che, in tal caso, dovrà essere

immediatamente integrata.
6. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure.*

ART. 21 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
1. L' Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e all'esecuzione d'ufficio, a spese del appaltatore, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato. Si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- almeno quattro ripetute applicazioni delle penali di cui all'art. 20;
- dopo aver accertato tre gravi inadempimenti dell'appalto contestati per iscritto;
- in caso di frode o gravi negligenze ripetute nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di interruzione del servizio;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo e di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico del appaltatore (fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 186-Bis del R.D. 16/03/1942, n. 267);
- nel caso l'appaltatore sospenda il servizio con una decisione unilaterale, qualora siano in atto controversie con le Amministrazioni;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della concessione;
- nel caso l'appaltatore impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora non provveda all'immediata regolarizzazione;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di condotta dei dipendente, approvato dal Comune di Frasso Sabino con delibera di giunta comunale nr. 178 del 30.12.2013;
- violazione dei protocolli di legalità ove approvati dagli Ente appaltante in esecuzione dei Piani anticorruzione;
- in caso di mancata adozione e pubblicazione della "carta del servizio" in concessione.

2. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguente, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora la ditta appaltatrice, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione che, in tal caso, deve essere immediatamente integrata

ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO E RESCISSIONE
1. L' Amministrazione appaltante potrà, recedere unilateralmente dal contratto ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del codice civile senza che la ditta appaltatrice nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificare alla ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso. L'Amministrazione potrà altresì rescindere il contratto di servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. E' comunque previsto il recesso anticipato dal contratto, previo accordo tra tutte le parti interessate, qualora si addivenga alla gestione del servizio su base territoriale più ampia.

ART. 23 - CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere, tra la ditta appaltatrice e il Comune di

Frasso Sabino, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione dei contratti di servizio si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, il cui foro competente è il Tribunale di Rieti. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

ART. 24 - STIPULA DEI CONTRATTI

1. L'appaltatore è tenuto alla stipula del contratto di servizio con il Comune di Frasso Sabino e le spese inerenti e conseguenti alla stipula dei contratti sono a completo ed esclusivo carico del appaltatore aggiudicatario. La stipulazione dei contratti in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica deve avvenire nei termini indicati dall' Ente appaltante.

2. Qualora la ditta appaltatrice del servizio non si presenta entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dagli Ente per una stipula tardiva, questi hanno facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisino a loro insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute a tale titolo.

3. Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi; da rimborsarsi, alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 25 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ,. la ditta appaltatrice è a conoscenza che a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, il contratto di servizio si intende risolto ipso iure.

2. Al verificarsi della situazione di cui al comma 1, sarà applicata, all'aggiudicatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3. L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente, all'Ente appaltante, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 26 - RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni e di trasporto scolastico.

2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle direttive dell'Unione Europea, dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari e le ordinanze dell'Ente appaltante.

COMUNE DI FRASSO SABINO

Provincia di Rieti

Codice Fiscale 00122400575 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872004 - Fax 872736-873114

Allegato "1"

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI SCOLASTICI QUATTRO DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PROSPETTO DEL PIANO DI TRASPORTO

Gli orari riportati nel piano di trasporto sono indicativi e possono subire variazioni a seconda del numero degli iscritti e della residenza degli utenti

Servizio settimanale	Corsa di andata primaria	Corso di andata infanzia	Corsa di ritorno primaria	Corsa di ritorno infanzia
Lunedì	7,00 – 8,30	8,30 – 9,30	16,00 – 17,30	15,00 – 16,00
Martedì	7,00 – 8,30	8,30 – 9,30	13,00 – 14,30	15,00 – 16,00
Mercoledì	7,00 – 8,30	8,30 – 9,30	16,00 – 17,30	15,00 – 16,00
Giovedì	7,00 – 8,30	8,30 – 9,30	13,00 – 14,30	15,00 – 16,00
Venerdì	7,00 – 8,30	8,30 – 9,30	12,00 -13,30	15,00 – 16,00

La percorrenza media giornaliera presunta è di circa 140 Km complessivi.
Il piani di trasporto suddetto è indicativo e sarà definito all'avvio dell'anno scolastico secondo il calendario scolastico stabilito dalla autorità competente.

Il Responsabile del Procedimento
(Antonio Franceschi)

COMUNE DI FRASSO SABINO

Provincia di Rieti

Codice Fiscale 00122400575 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872004 - Fax 872736-873114

Allegato "2"

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI SCOLASTICI QUATTRO DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

1. Costi della sicurezza

	IMPORTO ANNUALE (10 MESI)	IMPORTO MENSILE	IMPORTO 4 ANNI
Costo del servizio al netto degli oneri	€ 41.390,00	€ 4.139,00	€ 165.560,00
Od - Oneri diretti per la sicurezza	€ 200,00	€ 20,00	€ 800,00
Os - Oneri speciali per la sicurezza	€ 1.187,95	€ 118,79	€ 4.751,79
TOTALE A BASE DI GARA			**€ 171.111,79**

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA ANNUALI	
Od - Oneri diretti per la sicurezza	IMPORTO
Costo delle misure preventive DPI	€ 140,00
Estintore n 1	€ 60,00
TOTALE ONERI DIRETTI ANNUI Od	**€ 200,00**
Os - Oneri speciali per la sicurezza	IMPORTO
oneri per ammortamento cicalino di retromarcia e lampeggiante sugli automezzi nonché per dispositivi segnalatori o facilitatori di manovra (a corpo)	€ 437,95
quota parte formazione lavoratori quali addetti alle misure antincendio	€ 270,00
Riunioni di cooperazione e coordinamento	€ 300,00
Attività di formazione sui rischi specifici	€ 180,00
TOTALE ONERI SPECIALI ANNUI Os	**€ 1.187,95**

COMUNE DI FRASSO SABINO

Provincia di Rieti

Codice Fiscale 00122400575 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872004 - Fax 872736-873114

2. Quadro tecnico economico

a1) Importo a base di gara soggetto a ribasso	€ 165.560,00
a2)Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 5.551,79
A) TOTALE IMPORTO BASE GARA (a1 + a2)	**€ 171.111,79**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) Contributo ANAC	€ 225,00
b2) Incentivi art 113 D. Lgs. 50/2016 (0,5% di A)	€ 855,56
b3) Spese centrale committenza ASMECOMM e spese accessorie	€ 2.000,00
b4) IVA 10 % di A	€ 17.111,18
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 20.191,74**
C) TOTALE IMPEGNO DI SPESA (A+B)	**€ 191.303,53**

Il Responsabile del Procedimento
(Antonio Franceschi)